

RICHIEDENTE

GIULIANA BIOENERGIA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

OPERA

IMPIANTO PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E RELATIVE OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE, ALIMENTATO DA FONTE RINNOVABILE BIOGAS SITO NEL COMUNE DI CORTONA (AR)

AUTORIZZAZIONE

D.Lgs. n. 387/2003 - L.R.T. n. 39/2005 – Decreto 10 settembre 2010 - Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28
GIULIANA BIOENERGIA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.

Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica e termica, a biogas, della potenza di 0,999 MWe e 2,462 MWt, e relative opere connesse e funzionali, in Loc. Ritorto, nel Comune di Cortona (AR).

Deliberazione Giunta Provinciale n. 135/2012 e successive varianti


OGGETTO

**Richiesta di variante non sostanziale:
richiesta di cessazione del requisito di società Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e dell'obbligo di prevalenza dell'autoapprovvigionamento delle biomasse utilizzate.**

RELAZIONE TECNICA

2			
1			
0	19/05/2022	Regione Toscana Autorizzazioni Uniche Energetiche	Trasmissione telematica (PEC)
Rev.	Data	Trasmissione	Modalità

Il Tecnico:



AGRICOLTURA

FORESTE

AMBIENTE

tel. e fax: 0575 630515

e.mail: studio.agriverde@inwind.it

Via della Repubblica 6/g

- 52044 Camucia di Cortona (AR)

Sommario

1	Descrizione dell'opera	2
2	Autorizzazioni in essere	3
3	Quadro amministrativo contestuale al conseguimento dell'originaria Autorizzazione Unica.....	3
4	Destinazione urbanistica dell'area su cui insiste l'impianto biogas	4
5	Inquadramento dell'attuale qualifica giuridica del titolare dell'autorizzazione	4
6	Richiesta di cessazione del requisito di società Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e dell'obbligo di prevalenza dell'autoapprovvigionamento delle biomasse utilizzate	5
7	Modalità di approvvigionamento delle biomasse	6
8	Gestione del digestato.....	6
9	Conclusioni	7

Allegati:

- Autorizzazione unica energetica Provincia di Arezzo n.135 del 15/03/2021.
- Provvedimento Regione Toscana n.13069 del 02/12/2026 di Variante non sostanziale al piano di alimentazione
- Riconoscimento ai sensi del Reg.(CE) 1069/09
- Certificato di destinazione urbanistica
- Planimetria installazione - Layout

RELAZIONE TECNICA

1 Descrizione dell'opera

La Giuliana Bioenergia Società Agricola a R.L. gestisce un impianto per la produzione di energia elettrica e termica da biogas, situato nel Comune di Cortona, Provincia di Arezzo, località Ritorto.

Il biogas prodotto all'interno dei fermentatori viene adeguatamente trattato ed infine condotto al processo di combustione per la cogenerazione di energia elettrica e termica.

L'energia elettrica prodotta viene immessa nella rete elettrica nazionale, l'energia termica viene in parte recuperata per il riscaldamento del processo di fermentazione che avviene in regime mesofilo.

L'impianto per la produzione di biogas è costituito dai componenti di seguito elencati (vedi allegata Planimetria generale – Layout):

COMPONENTI principali

Trincee di stoccaggio materiali insilati

Sistema di carico del digestore

Prevasca

Digestore primario

Post Digestore con accumulatore pressostatico

Stazione di pompaggio

Locale quadri

Filtro a ghiaia

Cogeneratore a motore endotermico

Torcia di Emergenza per biogas

Soffiante

Separatore solido/liquido

Cabina di trasformazione BT/MT

Vasca finale

Locale Pesa

Sistema convogliamento biogas

Sistema trattamento biogas

Le matrici utilizzate sono costituite da biomasse da colture dedicate, sottoprodotti dell'industria agroalimentare ed effluenti zootecnici.

Tutte le matrici in ingresso sono conformi all'art. 22 comma 1 del Decreto Interministeriale 25 febbraio 2016 n. 5046.

L'impianto in data 22/06/2018 ha ottenuto il riconoscimento sanitario ai sensi del Reg. (CE) 1609/2099 per l'utilizzo dei Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) limitatamente allo stallatico non trasformato (Cat.2).

Non sono previste modifiche all'impianto e alle matrici in ingresso. Non sono previsti ulteriori elaborati grafici, in quanto non sono contemplate modifiche di alcun tipo rispetto a quanto autorizzato ed eseguito.

2 Autorizzazioni in essere

Di seguito si elencano i titoli amministrativi conseguiti dal soggetto gestore:

- Autorizzazione unica energetica Provincia di Arezzo n.135 del 15/03/2021.
- Variante non sostanziale al piano di alimentazione -Provvedimento Regione Toscana n.13069 del 02/12/2026.
- Riconoscimento ai sensi del Reg.(CE) 1069/09

3 Quadro amministrativo contestuale al conseguimento dell'originaria Autorizzazione Unica

Nel quadro normativo di riferimento vigente ai tempi dell'autorizzazione si richiamano, nell'ordine

- il D.Lgs. 387/2003 art. 12 – ossia la possibilità di costruire ed esercire impianti da fonte rinnovabile in zona agricola, indipendentemente dalla caratterizzazione agricola o commerciale del proponente;
- Legge 241/1990, Legge della Regione Toscana n. 39/2005, che sostanzialmente disciplinano i procedimenti autorizzativi a seconda di casistiche preordinate, per le quali tuttavia non appare rilevante la qualifica o meno di operatore agricolo né di operatore agricolo professionale (IAP) del proponente;

- PIER Piano di Indirizzo Energetico Regionale, deliberazione C.R. 8/07/2008 n.47 (BuRT 23/07/2008 n. 30, supplemento), che all'art. 3.3.7 disciplina l'inserimento territoriale degli impianti di produzione di energia da biomassa, biogas inclusi; tale normativa, altresì, appare non discernere tra operatore agricolo professionale o meno, seppure sussistono vari richiami alla natura essenzialmente agricola/forestale della produzione di biomasse/biogas, rimandando inoltre al PIT Piano di indirizzo Territoriale eventuali limitazioni specifiche (il PIT con valenza di piano paesaggistico, verrà tuttavia adottato dalla Regione Toscana con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 58 del 02 Luglio 2014, per cui alla data della autorizzazione unica non risultava in vigore).

- Decreto Legislativo n.28 del 03/03/2011 che in riferimento ai meccanismi di incentivazione (art.24) prevedeva per gli impianti a biogas che sarebbero entrati in esercizio dopo il 31/12/2012, degli incentivi per promuovere la realizzazione e l'esercizio, da parte di imprenditori agricoli, di impianti alimentati a biomasse e biogas asserviti alle attività agricole, in particolare di micro e minicogenerazione (p.to iii., lett. h del comma 2). L'art. 25 (*disposizioni transitorie e abrogazioni*) al comma 12 prevede inoltre l'estensione degli incentivi anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari entrati in esercizio commerciale prima del 01/01/2008. Al di fuori dei casi menzionati non sono presenti riferimenti specifici all'obbligo di qualifica dell'operatore agricolo per beneficiare degli incentivi, anche se sono numerosi i richiami alla natura essenzialmente agricola della produzione di biogas.

4 Destinazione urbanistica dell'area su cui insiste l'impianto biogas

L'area in cui insiste l'impianto di digestione anaerobica al momento dell'autorizzazione aveva la seguente destinazione urbanistica:

Zona E3 "La Pianura – Territorio extraurbano".

Tale destinazione è tutt'oggi mantenuta (si veda CDU allegato).

5 Inquadramento dell'attuale qualifica giuridica del titolare dell'autorizzazione

Allo stato attuale la Giuliana Bioenergia esercita l'attività di produzione di energia elettrica e termica da biogas in qualità di società agricola di capitali avente il requisito di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).

La richiesta di Autorizzazione Unica fu presentata da Giuliana Bioenergia in data 19 Ottobre 2011 con istanza presso la competente Provincia di Arezzo e presso una serie di enti preposti. Sia formalmente che nel merito dell'istanza, all'interno degli elaborati presentati ai summenzionati enti, la caratterizzazione soggettiva ed operativa del proponente è stata quella di operatore agricolo in forma di società di capitali.

In particolare nella relazione agronomica il proponente dichiarava l'impegno a mantenere il *requisito di connessione all'attività agricola dell'attività di produzione e cessione di energia elettrica mediante il mantenimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e mediante la prevalenza di biomasse utilizzate provenienti dai terreni condotti dallo stesso.*

Tali requisiti sono tutt'oggi mantenuti disponendo, mediante regolari contratti di locazione agricola, di oltre 200 ettari di seminativo. Tali terreni sono dislocati nel raggio di 10 Km dall'impianto, nei Comuni di Cortona (AR) e di Tuoro sul Trasimeno (PG).

6 Richiesta di cessazione del requisito di società Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e dell'obbligo di prevalenza dell'autoapprovvigionamento delle biomasse utilizzate

Con la presente variante non sostanziale, la Società Giuliana Bioenergia richiede di poter continuare ad esercitare l'attività senza mantenere il **requisito di società Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e l'obbligo di prevalenza dell'autoapprovvigionamento delle biomasse utilizzate.**

E' opportuno sottolineare come il provvedimento autorizzativo in essere non vincoli in alcun modo (non vi sono riferiti obblighi espressi) il soggetto gestore, Giuliana Bioenergia, al mantenimento di tali requisiti, seppure la società abbia dichiarato, nella documentazione presentata, la sussistenza di tali requisiti soggettivi.

Si ritiene in tal senso che l'obbligo del mantenimento dei requisiti di IAP, come l'obbligo di "prevalenza" nella produzione di biomassa da parte del soggetto operatore agricolo rispetto agli approvvigionamenti esterni siano eventualmente da ricollegare esclusivamente al regime fiscale – riservato agli agricoltori coltivatori diretti e IAP sia persone fisiche che giuridiche - a cui aderisce la società allo stato attuale, regime a cui la società intende rinunciare.

7 Modalità di approvvigionamento delle biomasse

Le biomasse utilizzate continueranno ad essere quelle indicate nella variante non sostanziale al piano di alimentazione autorizzata con provvedimento della Regione Toscana n.13069 del 02/12/2026.

Resteranno invariate anche le modalità di approvvigionamento delle matrici in ingresso che potranno essere

- a) autoprodotte nei terreni in conduzione alla società stessa;
- b) reperite presso terzi, mediante sottoscrizione di contratti di fornitura con aziende agricole e agroindustriali.

Non dovendo sottostare ad obblighi di prevalenza di autoapprovvigionamento, le biomasse provenienti da aziende terze potranno essere predominanti in termini qualitativi e/o quantitativi.

Non si esclude la possibilità futura che la società rinunci alla gestione diretta di terreni agricoli e che, conseguentemente, tutte le biomasse in ingresso vengano approvvigionate all'esterno.

8 Gestione del digestato

La produzione e l'uso del digestato è normata dal Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 Febbraio 2016 – Mipaaf *"Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato"*.

La Regione Toscana ha recepito il decreto interministeriale con il Regolamento 11 gennaio 2018, n. 3/R *“Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento”)*.

Il DM precisa che il digestato può essere prodotto in impianti aziendali e interaziendali (art.22), dove per impianti interaziendali si intende un *impianto di digestione anaerobica, diverso dall’impianto aziendale, che sia alimentato con le matrici o le sostanze di cui all’art. 22, comma 1, provenienti esclusivamente da imprese agricole o agroindustriali associate o consorziate con l’impresa che ha la proprietà o la gestione dell’impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale (art.3, lett. r)*.

Pertanto, anche nell’ipotesi che l’impresa che gestisce l’impianto, non rispondendo più al requisito di prevalenza dell’autoapprovvigionamento delle biomasse utilizzate, non si qualifichi come società agricola e che tutte le matrici in ingresso siano di provenienza esterna, il digestato prodotto resta comunque escluso dalla normativa sui rifiuti a condizione che le biomasse provengano esclusivamente da imprese agricole o agroindustriali associate o consorziate con il soggetto gestore dell’impianto o che abbiano con esso stipulato contratti di fornitura pluriennali.

La Società Giuliana Bioenergia già alla stato attuale provvede a redigere per le matrici in ingresso non direttamente prodotte, contratti pluriennali di fornitura con le imprese fornitrici. Nel caso di imprese agricole, il contratto prevede anche la cessione del digestato che viene destinato alla utilizzazione agronomica.

9 Conclusioni

- la presente istanza di variante non sostanziale interessa solo la qualifica giuridica del soggetto gestore, da soggetto IAP a soggetto ordinario;
- decade conseguentemente la caratterizzazione di autoapprovvigionamento e prevalenza delle biomasse, requisito legato ai soli soggetti aventi qualifica di agricoltore IAP;
- il cambio di qualifica non comporta alcuna variazione normativa nella gestione delle matrici in ingresso e in uscita dal digestore, così come l’attività di spandimento del digestato.